

# Regolamento EMAS 761/2001

**Prof. Paolo Dell'Anno**  
**Diritto dell'ambiente**  
**Università Bocconi, Milano**

Progetto grafico EcoLex.it ®  
(marchio registrato)  
Slides ed immagini protette da licenza  
*Creative Commons*  
Attribuzione-Condividi allo stesso modo  
isbn 978-88-13-31870-3



# Regolamento EMAS 761/2001

- **permette** a qualsiasi tipo di organizzazione (pubblica o privata, commerciale o no-profit), di aderire volontariamente;
- **introduce** un sistema di gestione ed *audit* ambientale (SGA), che tiene conto delle reali caratteristiche dell'organizzazione, del sito ove essa opera e delle sue dimensioni, adeguandola a criteri di efficienza ambientale quali: prevenire l'inquinamento, valutare una strategia conforme alle nuove priorità economiche (sviluppo sostenibile, migliore tecnologia applicabile, economicità, solidarietà);
- **aggiorna** sulle nuove norme poste a tutela dell'ambiente e migliora la comunicazione delle organizzazioni, sia all'esterno sia attraverso la partecipazione dei lavoratori.

Il Parlamento Europeo, infatti, con il Regolamento EMAS n. 761 del 19/03/2001 (EMAS II), di fatto sostituisce il Regolamento 1863/93 CEE, che era rivolto ai settori produttivi, estendendo il campo di applicazione della tutela ambientale a tutti i settori, in modo da integrare lo sviluppo con le esigenze di pianificazione territoriale.



# EMAS II - Alcuni esempi di chi può aderire

1. Organizzazioni che operano **in un solo sito** (come impianti manifatturieri) oppure **in più siti** (banche, agenzie di viaggi, catene di supermercati, uffici di consulenza)
2. Organizzazioni che operano **in siti temporanei** (imprese di costruzione e di pulizia, società di servizi, circhi equestri) oppure organizzazioni per le quali non può essere definito un sito vero e proprio (aziende di telecomunicazione e di trasporti; aziende di erogazione di servizi pubblici come acqua gas ed energia);
3. Organizzazioni indipendenti che operano **in un area limitata** e che chiedono di registrarsi come un'unica comune organizzazione (Aree industriali, autonomie locali, istituzioni governative, comuni, provincie, località montane, ministeri, assessorati, etc.);
4. Piccole imprese che operano **in un vasto territorio** e producono identici o simili prodotti o servizi (per esempio aree geografiche dove sono presenti molte PMI, o dove ci sono imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità, o dove vengono servite zone residenziali) ; ....



# Rete aziendale EMAS: alcuni esempi in Abruzzo

## **Silysiamont S.p.A.**

*sito:* Bussi sul Tirino (PE)

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

## **Edison Gas S.p.A.**

*sito:* Cellino, Attanasio (TE)

Estrazione di petrolio greggio e gas naturale

## **Bg Italia Power s.p.a.**

*sito:* SS 17 Apulo Sannitica Km 69, Sulmona (AQ)

Produzione e distribuzione di energia elettrica

## **Hydro Alluminio Atesa S.p.A.**

*sito:* Atesa (CH)

Produzione di alluminio e semilavorati

## **G&A Engineering s.r.l**

*sito:* Località Miole 100 , Oricola (AQ)

Fabbricazione di trasmettenti per la radio diffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia e telegrafia su filo

## **A.M.P.P. Soc. Coop. Agr.**

*sito:* loc. Abbazia, San Benedetto dei Marsi (AQ)

Lavorazione e conservazione delle patate



4/12

Prof. Paolo Dell'Anno  
Diritto dell'ambiente  
Università Bocconi, Milano



# Agevolazioni Finanziarie ed Amministrative

Le piccole e medie imprese (PMI), grazie alle loro dimensioni contenute, riescono ad adeguare in modo più tempestivo le proprie procedure organizzative ai dettami comportamentali richiesti dalle normative ambientali.

Negli art. 10 ed 11 del Regolamento 761/01, infatti, si sollecitano gli Stati Membri ad emanare leggi e a creare incentivi a supporto a quelle PMI che vogliono migliorare il proprio impiego di risorse umane ed economiche: sia qualora vogliano operare una vera e propria rivoluzione strutturale, sia qualora intendano solo riorganizzarsi in modo più razionale, continuando a sfruttare una serie di elementi già presenti in azienda, sui quali, magari, fino a quel momento non si era investito in modo programmatico.



# Iter della registrazione EMAS - step 1

L'organizzazione deve **adottare una Politica Ambientale (PA)**, che includa gli obiettivi generali e i principi d'azione dell'organizzazione riguardo all'ambiente, secondo la sequenza logica che lo stesso Regolamento suggerisce.

Nella sua PA, l'organizzazione stabilisce la strategia complessiva nei confronti dell'ambiente, con l'impegno di limitare gli effetti dannosi sull'ambiente e di adeguarsi a tutte le norme vigenti.

La PA deve essere decisa e condivisa dalla dirigenza, capace di coinvolgere, rendere partecipi e responsabilizzare tutti i dipendenti, con la finalità di perseguire un fattibile miglioramento dell'efficienza ambientale attraverso il ricorso a quelle migliori tecnologie disponibili che siano economicamente accessibili.





# Iter della registrazione EMAS - step 2

L'organizzazione deve **effettuare un'Analisi Ambientale Iniziale** (AAI) delle sue attività (prodotti e/o servizi): solo dopo l'individuazione esatta degli impatti ambientali associati alle proprie attività e la relativa significatività, si possono definire i target per ogni assetto ambientale significativo trovato (ad esempio: ridurre i rifiuti e lo spreco delle risorse, progettare i prodotti per minimizzare l'impatto ambientale in ogni fase del ciclo produttivo, utilizzare prodotti riciclati, smaltire in modo differenziato i rifiuti, ridurre il rilascio di inquinanti nell'ambiente, ecc.).

Dall'AAI dipendono tutte le scelte strutturali e gestionali da fare successivamente, poiché il Regolamento **obbliga a perseguire obiettivi di miglioramento continuo** in relazione al mercato in cui opera l'organizzazione, ma è solo quest'ultima che stabilisce sia il numero, sia l'entità degli obiettivi da raggiungere. Nessuno, limiti di legge a parte, può dunque imporre ad un'organizzazione che si vuole certificare, delle prestazioni che essa stessa non si sia prefissata (questa fase, quindi, richiede la massima attenzione).

Le Organizzazioni che hanno già un sistema di gestione ambientale certificato ai sensi della **ISO 14001**, possono avvalersi dell'AAI già svolta, visto che **è integrato** nell'EMAS II.



# Iter della registrazione EMAS - step 3

Sulla base della propria politica e della significatività degli impatti ambientali individuati nella fase di AAI, l'organizzazione **attua il suo Programma Ambientale**. È un documento che traduce gli obiettivi generali in obiettivi specifici e quantificabili, predisponendo le risorse e gli strumenti operativi adeguati, definendo i poteri e le responsabilità e pianificando le scadenze temporali da rispettare.

Il programma descrive come l'organizzazione intende operare, identificando in **ordine di priorità** le azioni e gli investimenti.

I programmi ambientali aiutano a migliorare le performance ambientali e dovrebbero essere **dinamici** e regolarmente revisionati, per adeguarsi ai cambiamenti di obiettivi e traguardi. Politica e programmazione ambientale sono rese effettive con l'**istituzione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA)**, ossia quella parte del sistema di gestione complessivo che include la struttura organizzativa, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire ed attuare la politica ambientale.





# Iter della registrazione EMAS - step 4

**Audit ambientale:** è la verificare che le attività dell'organizzazione vengano svolte in conformità delle procedure stabilite (programma e politica ambientale), compresa la corrispondenza ai pertinenti requisiti regolamentari sull'ambiente.

L'audit interno di un'organizzazione può essere effettuato da dipendenti dell'organizzazione o da persone ed organismi esterni che operano per conto dell'impresa (i **revisori** ambientali = **auditors**), e che conoscano bene i settori sottoposti a verifica, le relative questioni ambientali e la normativa di riferimento.

Le attività di verifica comprendono discussioni con il personale, l'ispezione delle condizioni operative, l'esame dei registri, delle procedure scritte e di altre documentazioni pertinenti, con l'obiettivo di valutare l'efficacia ambientale dell'attività oggetto di audit. Alla fine di ogni audit (o ciclo di audit ) gli auditor preparano un rapporto scritto completo dei risultati e delle conclusioni raggiunte da trasmettere in forma ufficiale alla direzione dell'organizzazione, per fornire all'amministrazione informazioni sullo stato di conformità alla politica ambientale dell'organizzazione e sui progressi ambientali dell'organizzazione sull'efficacia e affidabilità delle disposizioni per sorvegliare gli impatti ambientali dell'organizzazione e dimostrare la necessità di eventuali azioni correttive.

Il processo di verifica deve essere completato, secondo il caso, a intervalli non superiori a tre anni, sebbene le attività più complesse e con un maggiore impatto ambientale debbano essere sottoposte ad un audit con maggiore frequenza.



# Iter della registrazione EMAS - step 5

Conformemente all'allegato III, punto 3.2. l'organizzazione deve elaborare una dichiarazione ambientale, come strumento di comunicazione e dialogo con i soggetti interessati in materia di ambiente.

La dichiarazione ambientale deve descrivere in modo chiaro e privo di ambiguità l'organizzazione e le sue attività, la sua politica ambientale, gli aspetti ambientali significativi, gli obiettivi e i target, i dati ambientali inerenti gli aspetti significativi e le sue prestazioni ambientali.

L'organizzazione deve aggiornare le informazioni e ogni modifica deve essere convalidata ogni anno da un verificatore ambientale. Dopo la convalida, le modifiche devono essere presentate all'organismo competente e rese pubbliche. A tal fine le organizzazioni sono incoraggiate ad usare tutti i mezzi pubblicitari disponibili (pubblicazione elettronica, biblioteche etc.), questo per dimostrare al verificatore ambientale che chiunque sia interessato alle prestazioni ambientali dell'organizzazione ha liberamente e facilmente accesso alle informazioni esposte in precedenza. Le informazioni ambientali pubblicate da un'organizzazione possono recare il Logo EMAS.



# Regolamento EMAS 761/2001

Richiesta di registrazione: la dichiarazione ambientale convalidata, unitamente all'apposito modulo con le informazioni di cui all'allegato VIII e ai diritti vari di registrazione, viene trasmessa al Comitato Ecolabel-Ecoaudit (Organismo Competente in Italia) che accerta la conformità ai requisiti EMAS. In caso di verifica positiva l'organizzazione viene inserita nel Registro Europeo di certificazione EMAS. Il Comitato Ecolabel-Ecoaudit elabora e tiene l'elenco delle organizzazioni nazionali registrate e lo aggiorna mensilmente. Esso comunica ogni mese alla Commissione Europea le modifiche apportate a questo elenco. Il registro delle organizzazioni EMAS, così come quello dei verificatori ambientali, è conservato dalla Commissione che lo mette a disposizione del pubblico.

8. Ottenuta la registrazione EMAS l'organizzazione può utilizzare il "[Logo EMAS](#)" nelle informazioni ambientali pubblicate, nelle dichiarazioni ambientali convalidate, sulle intestazioni di lettere, sulla pubblicità dei prodotti, attività e servizi con modalità tali da non poter essere interpretato come etichetta ecologica di prodotto, nel rispetto di cui all'art 8 del Regolamento. E' il simbolo evidente, per far conoscere al pubblico il riconoscimento ottenuto.

Prof. Paolo Dell'Anno  
Diritto dell'ambiente  
Università Bocconi, Milano



# ISO 14000 - Sistemi di Gestione Ambientale

- E' lo strumento normativo riconosciuto a livello internazionale, elaborato con lo scopo di fornire alle varie organizzazioni, una guida pratica per l'attuazione e il miglioramento di un sistema di gestione ambientale delle attività, dei prodotti e dei servizi.
- E' stato elaborato dal Comitato Tecnico ISO, il [TC 207](#), ed è adottato dal CEN (?) a livello europeo.
- La partecipazione italiana a queste attività è garantita dagli esperti della [Commissione Ambiente](#) dell'UNI, ed in particolare del *GL1 "Sistemi di gestione ambientale"* per tutte le tematiche relative a sistemi di gestione, audit, prestazioni e comunicazione ambientale e del *GL10 "Gestione ambientale di prodotto"* per ciò che concerne valutazione del ciclo di vita, etichettatura e progettazione ambientale dei prodotti (le [ECOLABEL](#)).

